

Prot. 260122 del 12.06.17

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di  
Catania  
ordine.catania@ingpec.eu

All'Ordine degli Architetti P.P.C. della  
Provincia di Catania  
oappc.catania@pec.archiworld.it

all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori  
Forestali della Provincia di Catania  
protocollo.odaf.catania@conafpec.it

Al Collegio dei Geometri e dei Geometri  
laureati della provincia di Catania  
collegio.catania@geopec.it

Al Collegio Provinciale Periti Agrari e dei  
Periti Agrari laureati di Catania  
info@collegioperitiagricatania.it

## Nota Informativa

**Disciplina delle modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale. Provvedimento del 16/09/2010 n.47477 - Agenzia del Territorio.**

Al fine di prevenire l'insorgere di comportamenti in contrasto con quanto indicato dall'art. 3<sup>1</sup> del provvedimento n. 47477 del 16/09/2010 del Direttore dell'ex Agenzia del Territorio si invitano, codesti organi, ad accertarsi dell'avvenuta divulgazione, ai propri iscritti, delle norme che regolano la disciplina delle modalità

---

<sup>1</sup> : "1. la consultazione telematica della planimetria avviene previa sottoscrizione, con firma digitale, di apposita richiesta attraverso l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del Territorio.

2. Il soggetto richiedente dichiara ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere:  
a) professionista abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, incaricato da parte dei soggetti titolari di diritti reali sull'immobile, della redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano, ovvero di adempimenti connessi alla stipula di atti concernenti l'immobile, nonché dall'autorità giudiziaria;

b) notaio o altro pubblico ufficiale incaricato della stipula di atti concernenti l'immobile.

3. L'incarico professionale, di cui al comma 2 lettera a), è conservato, in originale, dal soggetto richiedente, per un periodo di cinque anni."

di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei soggetti abilitati alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

In particolare:

- il professionista (iscritto all'albo relativo) per accedere alla visione/estrazione delle planimetrie catastali deve essere stato incaricato, da parte dei soggetti titolari di diritti reali sull'immobile, della redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano, ovvero di adempimenti connessi alla stipula di atti concernenti l'immobile, oppure dall'autorità giudiziaria.
- Il professionista è tenuto a conservare agli atti del proprio studio per il periodo di legge (cinque anni<sup>2</sup>) copia dell'incarico professionale e della delega dell'avente diritto<sup>3</sup>

Si rammenta, infine, che a fronte degli obblighi assunti a seguito dell'utilizzo del servizio di cui alla presente nota informativa, in caso di inosservanza degli stessi, l'abilitazione al servizio telematico può essere revocata o sospesa dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell' art. 5<sup>4</sup>, comma 3 del Provvedimento 22/03/2005 del Direttore dell'Agenzia del Territorio (recante *"Termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali- articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre, 2004, n311- legge finanziaria 2005)*).

Infine, anche con riferimento alla dichiarazione rilasciata dal professionista (ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per l'abilitazione al servizio sopra indicato) in ordine alla sussistenza dei requisiti per la fruizione del servizio telematico, in presenza dell'inosservanza degli obblighi

<sup>2</sup> Art. 3 comma 3° del provvedimento n. 47477 del 16/09/2010: *L'incarico professionale, di cui al comma 2 lettera a), è conservato, in originale, dal soggetto richiedente, per un periodo di cinque anni."*

<sup>3</sup> Occorre, infatti, considerare che, per eseguire la consultazione telematica della planimetria, il richiedente, attraverso la compilazione di campi obbligatori, deve necessariamente:  
 - dichiarare di aver preso conoscenza delle condizioni di adesione al servizio - tra le quali sono esplicitamente indicati gli obblighi contenuti nel citato Decreto 47477/2010;  
 - dichiarare il soggetto dal quale, in qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale, ha ricevuto l'incarico professionale ("Incarico professionale ricevuto da").

<sup>4</sup> Articolo 5 - Revoca e sospensione dell'abilitazione all'utilizzo del servizio telematico.

1. L'abilitazione al servizio telematico può essere revocata o sospesa dall'Agenzia in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi connessi all'applicazione del presente provvedimento, ovvero nell'ipotesi in cui l'utente abilitato non abbia utilizzato il servizio di trasmissione telematica per un periodo superiore a dodici mesi.

2. L'abilitazione al professionista è, altresì, revocata o sospesa al verificarsi delle seguenti circostanze:

a) cessazione dell'attività;

b) provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione o di cancellazione dall'albo professionale.

suddetti ed in particolare nel caso in cui il professionista abbia agito senza alcuna autorizzazione o delega da parte dell'avente diritto, si potrebbero configurare (in tale condotta) le seguenti fattispecie di rilievo penale:


- rilascio di dichiarazioni mendaci - art. 76<sup>5</sup> del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
- trattamento illecito di dati personali - art. 167<sup>6</sup> del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Allegati:

- 1) Provvedimento n. 47477 del 16/09/2010 del Direttore dell'ex Agenzia del Territorio;
- 2) Provvedimento 22/03/2005 del Direttore dell'Agenzia del Territorio (recante "Termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali- articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre, 2004, n311- legge finanziaria 2005).

Per Il Dirigente ad interim  
*Domenico Lodato*

Il Funzionario Delegato  
*Sebastiano Pio Panebianco*




---

3. Il provvedimento con il quale l'Agenzia procede alla revoca o alla sospensione del servizio e' notificato all'utente nelle ipotesi di cui al comma 1 mentre, nelle ipotesi di cui al comma 2, e' comunicato allo stesso con modalità telematiche.

<sup>5</sup> Articolo 76 - Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

<sup>6</sup> Articolo 167 - Trattamento illecito di dati.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.